

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



ORDINANZA N. 5
DEL 02.12.2013

INDENNITA' PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
PER ILLECITO PAESAGGISTICO


(Ai sensi dell'art. n. 167 D.Lgs.vo 42/2004 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA

VISTA la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 quater del Dec.Lgs. 42/04 presentata dal Sig. PELUSO PASQUALE, nato a Sepino (CB) il 06.05.1950, Cod. Fisc. PLS PQL 50E06 I618I, residente in Pelago, Fraz. Diacceto, Via Crocellina n. 3, titolare dell'omonima impresa edile P.Iva 02281010484, al Protocollo Generale n. 1477 del 12.02.2013 (Prat. SUAP Procedimento n. 1013170 – Prot. 193218 dell'08.02.2013), integrata in data 29.05.2013, per la realizzazione di deposito materiali ed attrezzature edili a cielo aperto su appezzamento di terreno ai margini dell'abitato della frazione Diacceto posto lungo la strada comunale di "Falgano" in loc. San Builla, rappresentato catastalmente al foglio di mappa n. 6 dalla particella n. 126, di proprietà della Sig.ra Ponticelli Pasquina, nata a Castel San Niccolò (AR) il 02.04.1953, residente in Pelago, Fraz. Diacceto, Via Casentinese n. 9 ed in locazione al richiedente;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato con allegato progetto a sanatoria redatto dal Geom. Pelli Varrone, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze al n. 2619/11 - Cod. Fisc. PLLVRN47M11G420J, con studio professionale in Pontassieve, Via Roma n. 28, costituito dai seguenti elaborati:

- tav.0: relazione tecnico descrittiva;
- tav.1: relazione paesaggistica;
- tav.2: stato attuale;
- tav.3: stato rilevato;
- tav.4: stato sovrapposto;
- tav.5: doc. fotografica;
- tav.6: doc. catastale;
- tav.7: estratto di mappa e di prg;
- tav.8: progetto rimessa in pristino;
- tav.9: relazione geologica;
- tav.10: atto d'obbligo unilaterale;
- tav.11: contratto affitto terreno;
- tav.12: dichiarazione sostitutiva atto notorio.



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



VISTI i pareri all'unanimità FAVOREVOLI espressi dalla Commissione Comunale per il Paesaggio e dalla Commissione Edilizia Comunale nelle sedute del 27.02.2013, entrambe con verbale n. 1 e atto n. 4;

VISTO che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per la Provincia di Firenze con nota prot. 20409 del 25.10.2013 ha espresso il seguente parere:

"parere favorevole per le opere che non rappresentano incremento di volume e/o superfici utili, con riferimento al campo di applicazione dell'art. 167, comma 4, del Dec. Lgs. 42/04 come supportato dalla Circolare del Segretario Generale Mi.B.A.C. n. 33 del 26.06.2009, quindi ad eccezione degli interventi, come evidenziato nella documentazione fotografica, che hanno generato, ai soli fini della rilevanza paesaggistica, volumetrie aggiuntive rispetto a quelle legittimate".

RITENUTO di aver accertato la compatibilità paesaggistica delle seguenti opere oggetto di sanatoria configurabili quali interventi soggetti a DIA, alla data odierna SCIA, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera e) della L.R. 1/05 – *"le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso"*:


- Realizzazione di deposito materiali ed attrezzature edili a cielo aperto su appezzamento di terreno ai margini dell'abitato della frazione Diacceto posto lungo la strada comunale di "Falgano" in loc. San Builla. Detto deposito è delimitato da una recinzione formata da rete plastificata a maglia sciolta sostenuta da paletti in ferro infissi nel terreno avente altezza di circa 2,00 metri. Al deposito si accede tramite un cancello in ferro a due ante sostenuto da due tubolari in materiale ferroso zincato ancorati al suolo. Parte della superficie del deposito è stata compattata con stabilizzato di cava per rendere la superficie stessa drenante all'acqua,

- Realizzazione di un breve tratto di strada bianca (circa 20 metri lineari) mediante lo scorticamento del terreno vegetale per accedere al deposito materiali a cielo aperto dalla strada comunale per Falgano denominata via San Builla,

e quindi di procedere alla determinazione dell'indennità pecuniaria in luogo della rimessa in pristino equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004:

CONSIDERATO che le opere abusive di cui trattasi sono conformi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda (art. 47 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2000 e variante per la reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26.11.2007);

CONSIDERATO inoltre che al termine dell'utilizzo dell'area la Ditta Peluso Pasquale ripristinerà lo stato dei luoghi secondo il progetto di ripristino di cui alla sopra citata tavola 8 degli elaborati progettuali;



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



RILEVATO che nel deposito erano presenti al momento del sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale tre box da cantiere non utilizzati come ambienti di lavoro o magazzini ma gli stessi risultavano collocati temporaneamente entro la perimetrazione del deposito in attesa di essere riutilizzati in un eventuale cantiere dalla Ditta Edile;

RILEVATO inoltre che alla data odierna sono presenti soltanto due dei tre box a suo tempo rilevati e che uno degli stessi può essere smontato non avendo una struttura monoblocco come l'altro;

RITENUTO per il box in lamiera che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per emettere ordinanza di rimozione in quanto lo stesso, trattandosi di deposito materiali a cielo aperto, può essere smontato non essendo utilizzabile come magazzino;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Arch. Alessandro Melloni in data 15.02.2013 e la relativa perizia per la determinazione della indennità pecuniaria amministrativa per illecito paesaggistico, ai sensi dell'art. n. 167 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42, datata 15.11.2013;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la Legge Regionale 03/01/2005 n. 1 e s.m.i. – Norme per il governo del territorio;

DETERMINA


1) per l'esecuzione dei seguenti interventi soggetti a DIA, alla data odierna SCIA, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera e) della L.R. 1/05 – *“le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso”*, eseguiti in assenza di autorizzazione:

- Realizzazione di deposito materiali ed attrezzature edili a cielo aperto su appezzamento di terreno ai margini dell'abitato della frazione Diacceto posto lungo la strada comunale di “Falgano” in loc. San Builla,

- Realizzazione di un breve tratto di strada bianca (circa 20 metri lineari) mediante lo scorticamento del terreno vegetale per accedere al deposito materiali a cielo aperto dalla strada comunale per Falgano denominata via San Builla.

l'indennità pecuniaria amministrativa per illecito paesaggistico ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 nella misura di € 516,00 (€ cinquecentosedici/00);

2) la sanzione di cui sopra dovrà essere versata dall'interessato entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto secondo le seguenti modalità:



COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)



- versamento alla Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di Pelago, con la seguente causale: "Sanzione pecuniaria amministrativa per illecito paesaggistico"
- versamento alla Tesoreria Comunale a mezzo di bollettino di c/c postale n. 118505 con la seguente causale: "Sanzione pecuniaria amministrativa per illecito paesaggistico", con l'avvertenza che in difetto si darà corso alla procedura coattiva ai sensi di Legge;

Inoltre

ORDINA

al Sig. PELUSO PASQUALE, nato a Sepino (CB) il 06.05.1950, Cod. Fisc. PLS PQL 50E06 I618I, residente in Pelago, Fraz. Diacceto, Via Crocellina n. 3, titolare dell'omonima impresa edile P.Iva 02281010484 la DEMOLIZIONE ovvero la RIMOZIONE del box in lamiera smontabile a sua cura e spese entro 90 giorni dalla notifica del presente atto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al T.A.R. della Regione Toscana, entro 60 gg, ovvero in alternativa
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,
- tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL RESPONSABILE
Servizio Urbanistico e Edilizia
Geom. Alessandro Pratesi